TRIBUNALE DI IVREA

CANCELLERIA FALLIMENTI

N. 8/2013 R. G. Conc. Prev.

OGGETTO : omologazione Concordato Preventivo promossa da:

SARM s.r.l. in liquidazione

IL CANCELLIERE

comunica a:

- **COMMISSARIO GIUDIZIALE: dott. Ivano PAGLIERO C.so Ferrucci n.77/9 TORINO**
- **SARM s.r.l. c/o Avv. Massimo BELLARDI C.so Stati Uniti 62- Torino c/o Canc. Tribunale IVREA**
- **LIQUIDATORE GIUDIZIALE: dott.ssa Cristina LANZO Via Magenta 35 TORINO**
- **PUBBLICO MINISTERO SEDE**
- **CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI SEDE**
- **CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI SEDE**
- **ARCHIVIO NOTARILE IVREA**
- **PRESIDENTE CONSIGLIO NOTARILE IVREA**
- **CAMERA COMMERCIO- Ufficio Statistiche- Via S. Francesco Da Paola n. 24 TORINO**
- **CAMERA COMMERCIO DI TORINO (FAX N. 011 5716435)**
- **DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE C.so Vinzaglio n. 8 TORINO**

che in data 13.6.2014, depositato in Cancelleria il 23.6.2014, è stato emesso il decreto di omologazione del concordato preventivo (art. 180 L.F.) relativo alla causa in oggetto indicata

OMISSIS

P.Q.M.

Visti gli artt. 180, 181 e 182 L.F.,

- **OMOLOGA** il concordato preventivo proposto della Società **SARM SRL in liquidazione** (P.I: 09814360013), con sede in Via Stefano Bruda n. 37 – Busano (TO), in persona del liquidatore, Dott.ssa Cristina Lanzo;
- **conferma nella carica il Commissario Giudiziale, Dott. Ivano Pagliero**, con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato e tenere informato il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori;
- **Nomina liquidatore** giudiziale la Dott.ssa Cristina Lanzo, con studio in Torino;
- **NOMINA** quali componenti del Comitato dei Creditori, cui si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182 terzo comma L.F., i seguenti creditori:
 - MEDIOCREDITO ITALIANO SPA (presso Intesa Sanpaolo S.p.A.); indirizzo pec: dc_recr_presidio_torino.02520@pec.intesasanpaolo.com;
 - CASSA DI RISPARMIO DI ASTI (presso studio legale Marinetti); indirizzo pec: marinetti.riccardo@ordineavvocatiasti.eu
 - MECHEL SERVICE ITALY SRL (presso Avv. Paola Bononi); indirizzo pec: paola.bononi@milano.pecavvocati.it;
- Con riferimento alle relative modalità esecutive si rileva quanto segue:
 - Il liquidatore giudiziale – in osservanza delle regole di buona amministrazione e nell'ottica della pianificazione delle attività liquidatorie (anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 104-ter L.F. e 2487, comma 1, lett. c), c.c.) – dovrà predisporre un piano generale delle attività di liquidazione, con indicazione delle modalità e delle tempistiche di massima previste per ciascuna di esse, **da trasmettersi entro il 30.09.2014**, sia al Commissario Giudiziale, sia al nominato Comitato dei Creditori (nonché al Giudice Delegato per la relativa presa d'atto), affinchè questi ultimi Organi possano valutarne la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e disporre, nel prosieguo, di un efficace strumento di controllo della precisa ed esatta esecuzione del concordato;

- Nello **stesso termine del 30.09.2014**, con specifico riguardo alla vendita dell'azienda, già condotta in affitto dalla NUOVA SARM SRL, il Liquidatore giudiziale disporrà il piano di vendita, da sottoporre al parere del Commissario Giudiziale, all'autorizzazione del Comitato dei Creditori e alla previa informativa del Giudice Delegato, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 105 e 107 L.F. ed anche con congruo anticipo rispetto al termine del 28.02.2015 come indicato all'articolo 16 del contratto di affitto di azienda;
- Per le transazioni e per ogni diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore giudiziale dovrà ottenere autorizzazione scritta del Comitato dei Creditori, nonché parere favorevole del Commissario Giudiziale, depositando apposita informativa al giudice delegato, per il suo nulla osta;
- In ogni caso, il Liquidatore giudiziale dovrà richiedere un previo parere del commissario giudiziale (oltre all'autorizzazione del Giudice Delegato) per la promozione di azioni giudiziali e / o per la costituzione in giudizio e / o per il conferimento di incarichi professionali in genere. Sul punto, il liquidatore giudiziale dovrà proporre la nomina di soggetti esperti nella materia in cui si rende necessaria l'assistenza, evitando la nomina di soggetti che abbiano rivestito incarichi professionali per la società, in quanto in potenziale conflitto di interessi con i creditori rappresentati dal liquidatore e confermando, ove possibile, i consulenti già nominati dal Commissario Giudiziale, anche ai fini di un contenimento dei costi della procedura;
- **Entro il 30.09.2014**, il Liquidatore giudiziale dovrà depositare in Cancelleria l'elenco completo dei creditori, con l'indicazione delle relative cause di prelazione, inviandone altresì copia al Commissario Giudiziale;
- Il liquidatore giudiziale terrà informati il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori ed il Giudice Delegato in merito allo stato di attuazione del piano di liquidazione, nonché alle sue prospettive; a tal fine, depositerà in Cancelleria relazioni periodiche semestrali illustrative dell'attività svolta. Dette relazioni, ai sensi dell'art. 182 L.F. VI comma, dovranno essere comunicate a mezzo PEC al commissario giudiziale che provvederà, a sua volta, alla trasmissione, ai sensi dell'art. 31 bis L.F, ai creditori; il liquidatore dovrà trasmettere **la prima relazione entro il 31.12.2014** e poi ogni sei mesi;

- Il Liquidatore dovrà, a fronte di semplice richiesta, fornire tempestive indicazioni e chiarimenti al Commissario Giudiziale, al Comitato dei Creditori ed al Giudice Delegato;
- Il Commissario Giudiziale sorveglierà l'esecuzione della liquidazione;
- Le somme ricavate dalle attività di liquidazione saranno depositate, dal Liquidatore, su un conto corrente bancario intestato alla Procedura; ogni prelievo dovrà essere preceduto dal necessario visto del Commissario Giudiziale e relativo mandato di pagamento sottoscritto dal Giudice Delegato;
- Il Liquidatore dovrà registrare tutte le operazioni contabili su di un registro *ad hoc*, preventivamente vidimato, in ogni pagina, dal Commissario Giudiziale;
- Il Liquidatore dovrà procedere alla tempestiva ripartizione tra i creditori del ricavato della liquidazione, in base a periodici piani di riparto, predisposti in ragione della collocazione e del grado dei singoli crediti; tali piani dovranno essere accompagnati da un parere del Comitato dei creditori e dovranno essere vistati dal Commissario Giudiziale e dal Giudice Delegato; l'eventuale costituzione di accantonamenti dovrà essere adeguatamente motivata. I piani di riparto dovranno essere pubblicati in modo adeguato (comunicazione ai sensi dell'art. 31 bis L.F) a garantire la piena conoscenza da parte dei creditori;
- Entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di liquidazione, il liquidatore dovrà depositare in Cancelleria (per il visto del Giudice Delegato) il rendiconto finale, con tutta la documentazione necessaria per dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori e con il parere del Commissario Giudiziale;
- Il Liquidatore dovrà quindi pubblicare il rendiconto in forme adeguate a garantirne la conoscenza da parte dei creditori (comunicazione ai sensi dell'art. 31 bis L.F.);
- Il giudice Delegato autorizzerà il prelievo degli importi liquidati dal Tribunale per il compenso finale del Liquidatore e del Commissario, solo a seguito del predetto parere del Commissario Giudiziale;
- Rimane riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro provvedimento, compresa l'autorizzazione di ogni ulteriore e diversa attività non precedentemente prevista, che si rilevasse opportuna o necessaria per l'attuazione e/o l'esecuzione del concordato, anche con riferimento alla cessione di beni e/o diritti, non esclusi eventuali pagamenti di crediti al di fuori del riparto e/o la cancellazione di eventuali efficienze trascrizionali e /o iscrizionali;

- È demandata al Giudice Delegato l'adozione di tutti i provvedimenti finalizzati ad indicare le modalità di deposito e svincolo delle somme per i creditori irreperibili, condizionali o contestati, di cui agli artt. 185, secondo comma, 180, sesto comma, 136 secondo comma e 117, quinto comma l.f.;
- Infine, relativamente alla durata della fase di esecuzione del concordato preventivo, visto che il piano concordatario fissa in 12 / 24 mesi dall'omologazione il periodo di esecuzione e realizzazione del piano concordatario, il Tribunale manda al Liquidatore Giudiziale di informare tempestivamente il Comitato dei Creditori, il commissario giudiziale, il Giudice delegato, il Tribunale ed il Pubblico Ministero di qualsivoglia circostanza idonea a far ritenere come possibile il mancato rispetto di tale termine, al fine di poter consentire che siano assunte le iniziative ed i provvedimenti opportuni a tutela dei creditori.

Dichiara compensate totalmente tra le parti le spese del giudizio di omologazione.

Ordina la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 17 L.F.

Ivrea, 13.6.2014

(Seguono le firme)

Depositato il 23.6.2014 ore 9.30.

Ivrea, 23.6.2014

IL CANCELLIERE

Concetta PISTORINO

